



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza Pietro Mosca n.9 - 20020 MISINTO

☎ 02.96721010 - Fax 02.96328437 C.F. 03613110158 - P.IVA 00758690960

REGOLAMENTO

PER GLI ISTITUTI

DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione di cui al capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed agli articoli 9 e seguenti dello Statuto Comunale.

I singoli cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

2. Per partecipazione si intende la possibilità di intervenire in un procedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa locale.

3. La partecipazione è riservata sia al singolo cittadino, allorchè si proceda per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, sia a libere forme associative, per la protezione di interesse collettivi.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RINVIO

1. Con il presente regolamento si intende, in particolare, disciplinare:

- a) la partecipazione popolare;
- b) l'azione popolare;

2. Il diritto di accesso agli atti amministrativi, l'istituto del difensore civico e del referendum consultivo trovano compiuta e specifica disciplina in appositi regolamenti.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - ASSOCIAZIONI LIBERE

ART. 3 - ASSOCIAZIONI LIBERE

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione delle libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere amministrativo, sociale, civile e culturale, individuate dalle leggi dello Stato, della Regione e dallo Statuto Comunale.

ART. 4 - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito il Registro comunale delle libere forme associative.

2. Sono iscritte nel Registro comunale le libere forme associative operanti nei seguenti ambiti:

- a) amministrativo;
- b) economico;
- c) socio - assistenziale;
- d) sanitario;
- e) tutela e promozione di diritti;
- f) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- g) attività educativa;
- h) attività culturali;
- i) tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- l) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative;
- m) protezione civile.

3. Sono escluse dall'iscrizione del Registro comunale le associazioni che fanno riferimento ad ideologie naziste e fasciste.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono richiedere l'iscrizione nel Registro le associazioni aventi sede e operanti nel territorio di questo Comune, che perseguono le finalità di cui al precedente articolo 4, qualunque sia la forma giuridica assunta.

2. Le associazioni debbono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello Statuto, dall'assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché, dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura.

3. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

ART. 6 - PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE

1. Le libere forme associative sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. All'iscrizione provvede la Giunta Comunale, con propria deliberazione.

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione devono essere adeguatamente motivati.

3. L'elenco delle libere forme associative iscritte nel Registro è pubblicato annualmente all'albo pretorio del Comune.

ART. 7 - REVISIONE DEL REGISTRO

1. La Giunta Comunale provvede d'ufficio alla revisione annuale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.

2. Ai fini di cui al precedente comma il Comune può effettuare controlli amministrativi e richiedere copia del bilancio.

3. Le associazioni sono tenute a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti.

ART. 8 - CANCELLAZIONE

1. La cancellazione di un'associazione nel Registro è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, ovvero per richiesta espressa dell'associazione interessata.

2. La cancellazione è disposta con deliberazione motivata della Giunta Comunale *e, trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta* all'associazione interessata.

ART. 9 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE

1. Le associazioni iscritte nel Registro comunale:

- a) possono proporre programmi e iniziative di intervento, nelle materie di loro interesse;
- b) possono ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborate nei settori di loro interesse;
- c) possono ottenere la corresponsione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, secondo lo speciale regolamento approvato ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241.
- d) possono ottenere la concessione in uso *gratuito* di spazi di proprietà comunale, previa stipulazione di apposita convenzione.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. Per i rapporti con le organizzazioni di volontariato, oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 - legge quadro sul volontariato - ed alla relativa legge regionale di attuazione.

CAPO II - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 11 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove la costituzione e la formazione di organismi liberi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente.

2. Detti organismi liberi sono costituiti per settori di intervento specifici o per interessi territoriali particolari.

ART. 12 - ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PER SPECIFICI SETTORI DI INTERVENTO

1. Il Consiglio Comunale promuove, con proprio provvedimento, gli organismi di partecipazione per specifici settori di intervento.

2. Con l'atto consiliare si dovrà prevedere:
 - a) lo scopo e le attribuzioni dell'organismo;
 - b) la composizione, con le indicazioni delle rappresentanze dell'Amministrazione Comunale e dei cittadini o categorie interessate;
 - c) la durata non superiore a quella del Consiglio Comunale che ha istituito l'organismo;
 - d) le eventuali dotazioni di locali, materiali, attrezzature, personale, fondi.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli organismi di partecipazione collaborano con l'amministrazione comunale alla ricerca, progettazione e soluzione di problemi dei cui interessi settoriali sono interpreti.
2. Gli organismi di partecipazione, per raggiungere gli scopi prefissi:
 - a) hanno diritto di ottenere audizioni e riunioni con gli organi del Comune;
 - b) hanno facoltà di presentare programmi e proposte con garanzia di esame da parte del Comune;
 - c) hanno diritto a procedure semplificate per l'accesso ai documenti e per il rilascio di copie, conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Per favorire l'espletamento delle attività degli organismi di partecipazione, il Comune provvede a:
 - a) reperire la disponibilità di idonei spazi e strutture;
 - b) assicurare e facilitare i rapporti tra gli organismi e gli uffici dell'Ente.

ART. 15 - ISTITUZIONE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PER INTERESSI TERRITORIALI PARTICOLARI

1. In esecuzione dell'art. 9 dello Statuto Comunale, è istituito il Comitato Cascina Nuova.
2. Il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento sono disciplinati dal Titolo III del presente Regolamento.

CAPO III - CONSULTAZIONI

ART. 16 - CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso le consultazioni, acquisisce le valutazioni della collettività su specifici problemi di interesse locale.
2. In particolare la consultazione è rivolta, in relazione agli interessi coinvolti:
 - a) alle libere forme associative;
 - b) alle organizzazioni di volontariato;
 - c) agli organismi di partecipazione.
3. La consultazione può essere attivata anche per categorie di cittadini, quando si tratti di problemi di loro prevalente interesse.

4. Per la consultazione l'Amministrazione si avvale di strumenti attuativi improntati a snellezza e rapidità quali:

- a) assemblea pubblica;
- b) questionari;
- c) indagini per campioni;
- d) richiesta scritta di parere.

5. A tutte le forme di partecipazione va data la più ampia pubblicità e va garantita la conoscenza degli atti ed il correlativo diritto di accesso e di informazioni.

CAPO IV - ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

ART. 17 - ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgersi all'Amministrazione attraverso istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interesse collettivi, secondo le modalità, le procedure e le garanzie per il loro tempestivo esame determinate dai successivi articoli.

2. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni devono essere regolarmente *sottoscritte e devono contenere il nome e l'indirizzo dei firmatari*.

ART. 18 - ISTANZE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Ente istanze per chiedere ragioni su specifici aspetti della attività amministrativa.

2. La risposta viene fornita dall'organo responsabile del Comune tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni dalla *ricezione in segreteria* dell'istanza.

ART. 19 - PETIZIONI

1. I cittadini, collettivamente, possono rivolgere petizioni agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità

2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori.

3. La petizione deve essere esaminata e valutata nel termine di sessanta giorni dalla *ricezione in segreteria*.

4. La procedura si conclude comunque con una risposta espressa di cui è garantita, *ai primi tre firmatari della petizione e pubblicata all'albo negli appositi spazi per 30 giorni*, la comunicazione.

ART. 20 - PROPOSTE

1. Un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. L'organo competente ad emettere l'atto, corredato, ove occorra, dei prescritti pareri ed attestati, deve esaminare e valutare le proposte entro sessanta giorni dalla ricezione in Segreteria.

3. La proposta deve contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta e le generalità e il recapito dei presentatori.

4. L'ufficio protocollo rilascia, al consegnatario, ricevuta *della proposta* presentata.

ART. 21 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, *in giudizio*, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal giudice, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

TITOLO III COMITATO "CASCINA NUOVA"

ART. 22 - GENERALITA' E COMPOSIZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 c.6 dello Statuto del Comune di Cogliate e dell'art. 9 dello Statuto del Comune di Misinto è costituito il "Comitato Cascina Nuova".

2. Fanno parte del Comitato:

- Il Sindaco di Cogliate o suo delegato;
- Il Sindaco di Misinto o suo delegato;
- N. 7 membri eletti tra gli abitanti residenti nella località Cascina Nuova, di cui n. 4 residenti nel territorio del Comune di Misinto e n. 3 residenti nel territorio del Comune di Cogliate.

ART. 23 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI

1. I membri del Comitato devono essere eletti dai residenti nell'ambito territoriale di Cascina Nuova.

2. Il Sindaco del Comune di Cogliate e il Sindaco del Comune di Misinto informano con pubblici avvisi, nell'ambito della propria competenza territoriale, la cittadinanza della zona affinché chi è interessato a far parte del Comitato presenti presso gli uffici comunali la propria candidatura.

Le candidature possono essere presentate anche direttamente al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

3. Ricevute le candidature, il Sindaco del Comune di Cogliate e il Sindaco del Comune di Misinto convocano in pubblica assemblea i cittadini residenti nell'ambito territoriale di Cascina Nuova ed iscritti nelle liste elettorali per l'elezione dei membri del Comitato.

4. L'Assemblea unica è presieduta dal Sindaco di Misinto.

5. I presenti dell'Assemblea, avuta comunicazione delle candidature, eleggono in forma segreta i propri rappresentanti, indicando nelle schede due nominativi.

L'elezione avverrà su schede separate per gli abitanti residenti nel territorio di Misinto e per gli abitanti residenti in Comune di Cogliate.

6. Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza di due scrutatori procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica quindi all'Assemblea il risultato, proclamando gli eletti.

Le schede verranno successivamente distrutte a cura del Presidente.

7. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Viene anche formato un elenco dei non eletti in ordine di voti ottenuti per eventuali sostituzioni dovute a morte, decadenza, dimissioni.

ART. 24 - DECADENZA

1. I componenti del Comitato che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

2. La decadenza è pronunciata dal Comitato con la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 25 - SURROGAZIONI

1. In caso di cessazione di alcuno dei componenti del Comitato per decadenza, morte o dimissioni, questi viene sostituito attingendo dalla lista dei non eletti in ordine di voti riportati.

ART. 26 - SCOPI E FUNZIONI

1. Il Comitato "Cascina Nuova" ha i seguenti scopi o funzioni:

- indicazioni alle rispettive Amministrazioni comunali di problemi riguardanti l'intero territorio di "Cascina Nuova" sulle seguenti materie:

a) lavori pubblici;

b) manutenzione di opere stradali, fognarie e rete idrica;

c) trasporti e viabilità;

d) parere preventivo e consultivo su tutte le proposte presentate dalle rispettive Amministrazioni comunali che riguardino affari che interessano esclusivamente l'ambito territoriale della frazione;

e) partecipazione, su invito del Sindaco, ai lavori delle Commissioni in cui si discute di problemi inerenti il territorio di Cascina Nuova, tranne a quelle di inchiesta.

2. Il Comitato viene interpellato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, per la formulazione di pareri e proposte sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio comunale;

b) piani pluriennali, economici, urbanistici ed assistenziali e su spese vincolanti bilanci oltre 5 anni;

c) strumenti urbanistici - piani particolareggiati - piani di edilizia pubblica e privata;

d) lottizzazioni delle aree incluse nella rispettiva circoscrizione;

e) regolamenti comunali.

3. Il Comitato ha potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di sua competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52, 53 e 55, comma 5', della Legge 8 giugno 1990 n.142.

Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco al Comitato, che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi il Presidente del Comitato ha diritto ad ottenere riunioni con il Sindaco e la Giunta Comunale di Cogliate e Misinto.

Ha inoltre il diritto all'accesso agli atti amministrativi e al rilascio di copie con le modalità previste dal Regolamento sull'accesso ai documenti.

ART. 27 - SEDE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato elegge la propria sede presso il Centro Civico di Via Padovan n. 96, in territorio di Misinto. Le spese di funzionamento verranno effettuate dal Comune di Misinto e ripartite a consuntivo tra i due Comuni proporzionalmente al numero dei residenti della località Cascina Nuova.

ART. 28 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

1. Nell'ambito del Comitato si procede alla nomina del Presidente a maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio palese.

2. Analogamente, con separata votazione, si procede alla nomina del Vice-Presidente.

3. Presidente e Vice-Presidente, che dovranno rappresentare entrambi i Comuni, *restano in carica per la durata del mandato amministrativo* e possono essere revocati su mozione scritta di almeno 2/3 dei componenti stessi.

4. Il Segretario è scelto dal Presidente.

5. Le nomine vengono comunicate a cura del Sindaco al Consiglio Comunale.

ART. 29 - CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE

1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno.

2. Può riunirsi in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di 1/3 dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente ed avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare cinque giorni prima della data di convocazione.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti.

5. Le decisioni sono approvate con la metà più uno dei presenti.

6. Di ogni seduta viene redatto il verbale a cura del Segretario.

7. Le sedute del Comitato sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca il Comitato in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessati del Comune.

8. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni del Comitato.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente:

a) provvede alla convocazione del Comitato predisponendone l'ordine del giorno e dirigendo i lavori;

b) comunica ai Sindaci dei Comuni di Cogliate e Misinto le decisioni prese nelle sedute del Comitato;

c) partecipa, se richiesto, alle sedute del Consiglio Comunale di Cogliate e di Misinto e alle sedute delle Commissioni consiliari;

d) relaziona annualmente ai Consigli Comunali del lavoro svolto dal Comitato;

e) presenta i programmi e le proposte con garanzia di esame da parte dei competenti organi comunali.

2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO DEL COMITATO

1. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato ed il loro deposito preventivo.

Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento del Comitato. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

2. Copie dei verbali delle adunanze del Comitato sono trasmesse al Sindaco e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

3. Per ciascuna riunione il Presidente cura la redazione, entro i due giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustra i lavori effettuati dal Comitato e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati.

Sono esclusi riferimenti - anche se richiesti - alle posizioni assunte dai componenti del Comitato. Sono inoltre esclusi riferimenti agli argomenti trattati dal Comitato in sedute non pubbliche. Il comunicato è inviato al Sindaco ed agli organismi di partecipazione popolare.

ART. 32 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono le norme riportate ai precedenti titoli I e II del presente Regolamento.

2. Il presente regolamento, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale (O.Re.Co), verrà ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del O.Re.Co.

Entrerà in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.

INDICE ANALITICO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 - Ambito di applicazione – Rinvio	pag. 2

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - ASSOCIAZIONI LIBERE

Art. 3 - Associazioni libere	pag. 2
Art. 4 - Registro delle associazioni	pag. 2
Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione	pag. 3
Art. 6 - Procedure per l'iscrizione	pag. 3
Art. 7 - Revisione del registro	pag. 3
Art. 8 – Cancellazione	pag. 4
Art. 9 - Diritto di partecipazione e di informazione	pag. 4
Art. 10 - Organizzazioni di volontariato	pag. 4

CAPO II - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 11 - Organismi di partecipazione	pag. 4
Art. 12 - Istituzione degli organismi di partecipazione per specifici settori di intervento	pag. 4
Art. 13 - Attribuzione degli organismi di partecipazione	pag. 5
Art. 14 - Obblighi del Comune	pag. 5
Art. 15 - Istituzione Organismi di partecipazione per interessi territoriali particolari	pag. 5

CAPO III - CONSULTAZIONI

Art. 16 – Consultazioni	pag. 5
-------------------------	--------

CAPO IV - ISTENZE - PETIZIONI - PROPOSTE

Art. 17 - Istanze - Petizioni – Proposte	pag. 6
Art. 18 – Istanze	pag. 6
Art. 19 – Petizioni	pag. 6
Art. 20 – Proposte	pag. 6

CAPO V - AZIONE POPOLARE

Art. 21 - Azione Popolare pag. 7

TITOLO III - COMITATO “CASCINA NUOVA”

Art. 22 - Generalità e composizione	pag. 7
Art. 23 - Elezione dei rappresentanti	pag. 7
Art. 24 – Decadenza	pag. 8
Art. 25 – Surrogazioni	pag. 8
Art. 26 - Scopi e funzioni	pag. 8
Art. 27 - Sede e Spese di funzionamento	pag. 9
Art. 28 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente	pag. 9
Art. 29 - Convocazione e funzionamento delle sedute	pag. 9
Art. 30 - Attribuzioni del Presidente	pag. 10
Art. 31 - Attribuzioni del Segretario del Comitato	pag. 10
Art. 32 Norme finali ed entrata in vigore	pag. 11
INDICE	pag. 12